

Corte di giustizia dell'Unione europea

2019/C 246/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

Tribunale

2019/C 246/02	Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni	2
---------------	--	---

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2019/C 246/03	Causa C-723/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Orăştie (Romania) il 20 novembre 2018 — EV/Inspectoratul General al Poliţiei Române-Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale — Biroul de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea — Deva (IGPR)	3
2019/C 246/04	Causa C-180/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 26 febbraio 2019 — Flihtright GmbH/Eurowings GmbH	3
2019/C 246/05	Causa C-224/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Spagna) il 14 marzo 2019 — CY/Caixabank S.A.	4

IT

2019/C 246/06	Causa C-247/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 21 marzo 2019 — HC e ID/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.....	6
2019/C 246/07	Causa C-259/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 27 marzo 2019 — LG e PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.....	7
2019/C 246/08	Causa C-287/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 5 aprile 2019 — DenizBank AG/Verein für Konsumenteninformation	8
2019/C 246/09	Causa C-291/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 9 aprile 2019 — SO/TP e altri	9
2019/C 246/10	Causa C-320/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 19 aprile 2019 — Ingredion Germany GmbH/Bundesrepublik Deutschland	10
2019/C 246/11	Causa C-363/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (Svezia) il 7 maggio 2019 — Konsumentombudsmannen/Mezina AB.....	11
2019/C 246/12	Causa C-379/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor (Romania) il 14 maggio 2019 — Procedimento penale a carico di IG, JH, KI, LJ.....	12
2019/C 246/13	Causa C-389/19 P: Impugnazione proposta il 20 maggio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 marzo 2019, T-837/16, Regnodi Svezia/Commissione europea.....	13
2019/C 246/14	Causa C-394/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgio) il 21 maggio 2019 — PN, QO, RP, SQ, TR/Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS).....	14
2019/C 246/15	Causa C-395/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance de Nice (Francia) il 22 maggio 2019 — VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd.....	14
2019/C 246/16	Causa C-413/19: Ricorso proposto il 24 maggio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia.....	16
Tribunale		
2019/C 246/17	Causa T-222/17: Sentenza del Tribunale del 23 maggio 2019 — Recylex e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato del riciclaggio di batterie piombo acido per autoveicoli — Decisione che attesta una violazione dell’articolo 101 TFUE — Coordinamento dei prezzi d’acquisto — Ammende — Punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 — Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende — Competenza estesa al merito»)	17
2019/C 246/18	Causa T-370/17: Sentenza del Tribunale del 23 maggio 2019 — KPN/Commissione («Concorrenza — Concentrazioni — Mercato olandese dei servizi televisivi e dei servizi di telecomunicazione — Impresa comune a pieno titolo — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE — Impegni — Mercato rilevante — Effetti verticali — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione») ..	18
2019/C 246/19	Causa T-269/15: Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2019 — Novartis Europharm/Commissione («Medicinali per uso umano — Autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale Vantobra-tobramicina — Revoca dell’atto impugnato — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire»)	19

2019/C 246/20	Causa T-764/15: Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2019 — Deutsche Lufthansa/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Misure cui la Germania ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Francoforte Hahn — Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili con il mercato interno — Decisione che accerta l'insussistenza di un aiuto di Stato — Aiuto indiretto — Insussistenza di incidenza individuale — Irrricevibilità»)...	20
2019/C 246/21	Causa T-161/16: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2019 — Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo CMS Italy — Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un felino che salta verso sinistra — Impedimenti alla registrazione relativi — Notorietà dei marchi anteriori — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] — Prova della notorietà — Decisioni anteriori dell'EUIPO che constatano la notorietà dei marchi anteriori — Presa in considerazione di tali decisioni — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione»]	21
2019/C 246/22	Causa T-262/17: Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2019 — Metrans/Commissione e INEA [«Ricorso di annullamento — Decisione della Commissione che accorda il finanziamento per le proposte di progetti di trasporto a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) "Multimodal Container Terminal Paskov, Phase 3" e "Intermodal Terminal Mělník, Phases 2 and 3" — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irrricevibilità»] ..	22
2019/C 246/23	Causa T-230/18: Ordinanza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Czarnecki/Parlamento («Diritto delle istituzioni — Membro del Parlamento europeo — Affermazioni pronunciate contro un altro deputato del Parlamento — Cessazione anticipata del mandato e delle funzioni di vicepresidente del Parlamento — Diritti della difesa — Sviamiento di potere — Parità di trattamento»).....	22
2019/C 246/24	Causa T-609/18: Ordinanza del Tribunale del 23 maggio 2019 — Fujifilm Recording Media/EUIPO — iTernity (d:ternity) («Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea d:ternity — Marchio denominativo anteriore iTernity — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità prima della presentazione del ricorso — Inefficacia della decisione impugnata — Carezza di interesse ad agire — Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»).....	23
2019/C 246/25	Causa T-685/18: Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2019 — Apple/EUIPO — Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»)	24
2019/C 246/26	Causa T-715/18: Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2019 — Phrenosea./Commissione («Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara — Pianificazione, preparazione, promozione e realizzazione dell'evento "Giornate europee dello sviluppo" — Rigetto dell'offerta di un partecipante alla gara e aggiudicazione dell'appalto ad un altro partecipante — Annullamento della procedura di aggiudicazione di un appalto — Sopravvenuto venir meno dell'oggetto della controversia — Non luogo a statuire»)	25
2019/C 246/27	Causa T-719/18: Ordinanza del Tribunale del 7 giugno 2019 — Telemarkplus/EUIPO (Telemarkfest) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Telemarkfest — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»].....	25
2019/C 246/28	Causa T-254/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell'8 maggio 2019 — AlpaSuri/Commissione («Procedimento sommario — Importazione di alpaca — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza»)	26
2019/C 246/29	Causa T-256/19: Ricorso proposto il 15 aprile 2019 — Assi/Consiglio	27
2019/C 246/30	Causa T-289/19: Ricorso proposto il 1o maggio 2019 — Arbuzov/Consiglio	28
2019/C 246/31	Causa T-291/19: Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Pshonka/Consiglio.....	29

2019/C 246/32	Causa T-292/19: Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Pshonka/Consiglio.....	30
2019/C 246/33	Causa T-301/19: Ricorso proposto il 14 maggio 2019 — PNB Banka e altri/BCE	31
2019/C 246/34	Causa T-309/19: Ricorso proposto il 20 maggio 2019 — BRF Singapore Foods/EUIPO — Tipiak (Sadia)	32
2019/C 246/35	Causa T-310/19: Ricorso proposto il 20 maggio 2019 — BRF Singapore Foods/EUIPO — Tipiak (SADIA).....	33
2019/C 246/36	Causa T-313/19: Ricorso proposto il 22 maggio 2019 — Taghani/Commissione.....	34
2019/C 246/37	Causa T-315/19: Ricorso proposto il 22 maggio 2019 — BT/Commissione.....	35
2019/C 246/38	Causa T-318/19: Ricorso proposto il 23 maggio 2019 — Thunus e a./BEI	36
2019/C 246/39	Causa T-320/19: Ricorso proposto il 27 maggio 2019 — BV/Commissione.....	37
2019/C 246/40	Causa T-322/19: Ricorso proposto il 27 maggio 2019 — El-Qaddafi/Consiglio.....	38
2019/C 246/41	Causa T-325/19: Ricorso proposto il 28 maggio 2019 — Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (ARRIGO CIPRIANI) .	39
2019/C 246/42	Causa T-328/19: Ricorso proposto il 29 maggio 2019 — «Scorify»/EUIPO — Scor (SCORIFY).....	40
2019/C 246/43	Causa T-329/19: Ricorso proposto il 31 maggio 2019 — 12seasons/EUIPO — Société Immobilière et Mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN)	41
2019/C 246/44	Causa T-331/19: Ricorso proposto il 3 giugno 2019 — Pierre Balmain/EUIPO (Rappresentazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena)	42
2019/C 246/45	Causa T-332/19: Ricorso proposto il 3 giugno 2019 — Pierre Balmain/EUIPO (Rappresentazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena)	43
2019/C 246/46	Causa T-333/19: Ricorso proposto il 30 maggio 2019 — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES).....	44
2019/C 246/47	Causa T-335/19: Ricorso proposto il 3 giugno 2019 — Cantieri del Mediterraneo/Commissione.....	45
2019/C 246/48	Causa T-343/19: Ricorso proposto il 7 giugno 2019 — Conlance/EUIPO — LG Electronics (SONANCE)	48
2019/C 246/49	Causa T-420/18: Ordinanza del Tribunale del 6 giugno 2019 — JPMorgan Chase e altri/Commissione	49
2019/C 246/50	Causa T-426/18: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2019 — Bizbike e Hartmobile/Commissione.....	49

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2019/C 246/01)

Ultima pubblicazione

GU C 238 del 15.7.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 230 dell'8.7.2019

GU C 220 dell'1.7.2019

GU C 213 del 24.6.2019

GU C 206 del 17.6.2019

GU C 187 del 3.6.2019

GU C 182 del 27.5.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

TRIBUNALE

Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni

(2019/C 246/02)

In occasione della sua Conferenza plenaria del 3 luglio 2019, il Tribunale ha stabilito, conformemente all'articolo 25 del regolamento di procedura, i criteri per l'attribuzione delle cause alle sezioni.

Questi criteri sono i seguenti:

1. Le cause sono attribuite immediatamente dopo il deposito del ricorso, e salvo un'applicazione successiva dell'articolo 28 del regolamento di procedura, alle sezioni composte da tre giudici.
2. Le cause in materia di funzione pubblica, ossia le cause proposte ex articolo 270 TFUE e, eventualmente, ex articolo 50 *bis* del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, sono ripartite tra la Prima Sezione, la Seconda Sezione, la Terza Sezione e la Quarta Sezione, in base a un turno stabilito in relazione all'ordine di registrazione delle cause in cancelleria.
3. Le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale di cui al titolo quarto del regolamento di procedura sono ripartite tra la Quinta Sezione, la Sesta Sezione, la Settima Sezione, l'Ottava Sezione, la Nona Sezione e la Decima Sezione, in base a un turno stabilito in relazione all'ordine di registrazione delle cause in cancelleria.
4. Le cause diverse da quelle menzionate nei paragrafi 2 e 3 sono ripartite tra le sezioni in base a due turni distinti stabiliti in relazione all'ordine di registrazione delle cause in cancelleria:
 - per le cause riguardanti l'applicazione delle norme in materia di concorrenza vigenti per le imprese, delle norme riguardanti gli aiuti concessi dagli Stati e delle norme riguardanti le misure di difesa commerciale,
 - per tutte le altre cause.
5. Il presidente del Tribunale potrà derogare ai turni previsti nei paragrafi 2, 3 e 4 per tener conto della connessione di talune cause o per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro.
6. Alla luce della decisione del Tribunale, adottata in occasione della sua Conferenza plenaria del 19 giugno 2019, relativa al proseguimento dell'attività del Tribunale tra il 1° e il 26 settembre 2019 (GU 2019, C 238, pag. 2), la quale prevede che la decisione del Tribunale dell'11 maggio 2016, sui criteri di attribuzione delle cause alle sezioni (GU 2016, C 296, pag. 2), continuerà ad applicarsi tra il 1° e il 26 settembre 2019, i criteri per l'attribuzione delle cause alle sezioni qui enunciati sono stabiliti per il periodo compreso tra il 27 settembre 2019 e il 31 agosto 2022.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Orăştie (Romania) il 20 novembre 2018 — EV/Inspectoratul General al Poliţiei Române-Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale — Biroul de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea — Deva (IGPR)

(Causa C-723/18)

(2019/C 246/03)

*Lingua processuale: il rumeno***Giudice del rinvio**

Judecătoria Orăştie

Parti*Ricorrente: EV*

Convenuto: Inspectoratul General al Poliţiei Române-Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale — Biroul de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea — Deva (IGPR)

Con ordinanza dell'8 maggio 2019, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sesta Sezione) si è dichiarata manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dalla Judecătoria Orăştie (Romania) con decisione del 5 novembre 2018.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 26 febbraio 2019 — Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Causa C-180/19)

(2019/C 246/04)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Amtsgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Attrice: Flightright GmbH

Convenuta: Eurowings GmbH

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che la distanza rilevante per la compensazione pecuniaria deve essere calcolata sull'intero tragitto di viaggio.

Se, inoltre (e a condizione che il regolamento si applichi alla rispettiva parte di viaggio in questione), il termine «volo» debba essere interpretato nel senso che, in caso di prenotazioni con le quali i passeggeri raggiungono la loro destinazione finale solo dopo aver fatto scalo e aver eventualmente cambiato aereo, designa unicamente il tragitto nel corso del quale il ritardo è stato effettivamente subito, o debba essere interpretato nel senso che, per determinare la distanza, bisogna considerare tutto il tragitto del trasporto, dal punto di partenza iniziale alla destinazione finale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Spagna) il 14 marzo 2019 — CY/CaixaBank S.A.

(Causa C-224/19)

(2019/C 246/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n° 17 de Palma de Mallorca

Parti

Attore: CY

Convenuta: CaixaBank S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Si chiede se, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 93/13, la dichiarazione di nullità di una clausola a causa del suo carattere abusivo che pone a carico del mutuatario la totalità delle spese di stipulazione, novazione o estinzione di un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria **possa essere moderata attenuandola quanto ai suoi effetti restitutori, dopo che la clausola sia stata dichiarata nulla in quanto abusiva.**

- 2) Si chiede se, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una giurisprudenza nazionale secondo cui, dopo che sia stata dichiarata nulla la clausola che pone a carico del mutuatario la totalità delle spese di stipulazione, novazione o estinzione di un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, **le spese notarili e di servizi di gestione pratiche debbano essere ripartite per metà tra il mutuante e il mutuatario** possa considerarsi una moderazione giudiziale della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva e se, pertanto, risulti contraria al principio di non vincolatività stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
- 3) Si chiede se, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una giurisprudenza nazionale secondo cui, dopo che sia stata dichiarata nulla la clausola che pone a carico del mutuatario la totalità delle spese di stipulazione, novazione o estinzione di un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, venga posto a carico di quest'ultimo altresì il pagamento delle **spese per la perizia immobiliare e dell'imposta gravante sulla costituzione dell'ipoteca derivanti dalla stipulazione del contratto di mutuo**, configuri una violazione del principio secondo cui il consumatore non è vincolato da una clausola abusiva dichiarata nulla, e se risulti contraria all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 l'**attribuzione al mutuatario dell'onere di provare che non gli è stata offerta la possibilità di fornire una propria perizia immobiliare**.
- 4) Si chiede se, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, risulti contraria [a quest'ultima] una giurisprudenza nazionale secondo cui, dopo che sia stata dichiarata nulla la clausola che pone a carico del mutuatario la totalità delle spese di costituzione, novazione o estinzione di un mutuo garantito da ipoteca, tale clausola possa continuare a produrre effetti sul mutuatario qualora realizzi novazioni a carattere modificativo o cancelli l'ipoteca, **nel senso che rimangono a carico del mutuatario le spese derivanti da tali modifiche o cancellazioni dell'ipoteca**, e se l'attribuzione di dette spese al mutuatario costituisca una violazione del principio secondo cui una clausola abusiva dichiarata nulla non vincola il consumatore.
- 5) Si chiede se, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, [una] giurisprudenza nazionale che escluda parzialmente l'effetto restitutorio della dichiarazione di nullità, in quanto abusiva, della clausola che pone a carico del mutuatario la totalità delle spese di stipulazione, novazione o estinzione di un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, si[a] contrari[a] all'effetto dissuasivo nei confronti del professionista di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
- 6) Si chiede se, alla luce del principio che vieta di moderare, attenuandole, le clausole dichiarate nulle, sancito dalla giurisprudenza della CGUE nonché del principio di non vincolatività di cui all'articolo 6 della direttiva, possa risultare incompatibile una giurisprudenza nazionale che modera, incidendo sui medesimi, gli effetti restitutori dopo la dichiarazione di nullità di una clausola che pone a carico del mutuatario la totalità delle spese di stipulazione, novazione o estinzione, invocando l'interesse del mutuatario.
- 7) Si chiede se, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13, una giurisprudenza nazionale secondo cui la clausola cosiddetta della **«commissione di apertura» supera automaticamente il controllo di trasparenza** possa comportare una violazione del principio di inversione dell'onere della prova stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, dal momento che il professionista non è tenuto a dimostrare di aver fornito previamente informazioni su tale commissione né che la stessa è stata oggetto di negoziato individuale.
- 8) Si chiede se risulti contrario all'articolo 3 della direttiva 93/13 e alla giurisprudenza della CGUE il fatto che una giurisprudenza nazionale possa ritenere che un consumatore debba sapere di per sé che l'applicazione di una commissione di apertura costituisce una prassi abituale degli istituti finanziari e che, pertanto, al mutuante non sia richiesta alcuna prova al fine di dimostrare che la relativa clausola è stata oggetto di negoziato individuale, o se, al contrario, in ogni caso, il mutuante debba dimostrare che detta clausola è stata negoziata individualmente.
- 9) Si chiede se, ai sensi degli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13⁽¹⁾ e [della] giurisprudenza della CGUE, possa essere contraria alla direttiva medesima una giurisprudenza nazionale secondo cui la **clausola cosiddetta della «commissione di apertura» non può essere analizzata quanto al suo carattere abusivo, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, poiché si riferisce alla definizione dell'oggetto principale del contratto**, o se invece debba ritenersi che tale commissione non è compresa nel prezzo contrattuale ma costituisce una remunerazione accessoria e pertanto debba essere soggetta al controllo di trasparenza e/o del contenuto da parte del giudice nazionale, affinché sia possibile stabilirne il carattere abusivo in base al diritto nazionale.
- 10) Si chied[e] se, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che non è stato traspost[o] nell'ordinamento giuridico spagnolo dalla [Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación]⁽²⁾, risulti contrari[o] all'articolo 8 della direttiva 93/13 il fatto che un organo giurisdizionale spagnolo invochi e applichi l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima, allorché tale disposizione non è stata trasposta nell'ordinamento [spagnolo] per volontà del legislatore, che ha inteso conseguire un livello di tutela completo rispetto a tutte le clausole che il professionista possa inserire in un contratto stipulato con i consumatori, ivi comprese quelle riguardanti l'oggetto principale del contratto, quandanche redatte in modo chiaro e comprensibile, laddove si ritenesse che una cosiddetta clausola della commissione di apertura costituisse l'oggetto principale del contratto di mutuo.

- 11) Si chiede se, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la cosiddetta clausola della commissione di apertura, **qualora non sia stata oggetto di negoziato individuale e non sia dimostrato dall'istituto finanziario che essa risponde a servizi effettivamente prestati e a spese sostenute dall'istituto, provochi uno squilibrio notevole tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto**, e debba quindi essere dichiarata nulla dal giudice nazionale.
- 12) Si chiede se, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, **la condanna del professionista alle spese**, derivante da un procedimento in cui il consumatore abbia esercitato azioni di nullità di clausole abusive inserite in un contratto stipulato con il professionista, **e i giudici pronuncino tale dichiarazione di nullità delle clausole abusive**, debba essere una conseguenza del principio di non vincolatività e del principio dell'effetto dissuasivo sul professionista, qualora tali azioni di nullità siano accolte dal giudice nazionale, a prescindere dall'effettiva restituzione di importi disposta da sentenza, ritenendo, inoltre, che la domanda principale verta sulla dichiarazione di nullità della clausola e che la restituzione degli importi costituisca solamente una domanda accessoria inerente alla prima.
- 13) Si chiede se, ai sensi del principio di non vincolatività e del principio dell'effetto dissuasivo di cui alla direttiva 93/13 (articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1), gli effetti restitutori scaturenti da una dichiarazione di nullità di una clausola in quanto abusiva inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, **possano essere limitati nel tempo attraverso l'accoglimento dell'eccezione relativa alla prescrizione dell'azione di restituzione dell'indebitato, sebbene l'azione di nullità assoluta che dichiara il carattere abusivo della clausola sia imprescrittibile ai sensi della normativa nazionale**.

(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

(2) Legge n. 7/1998, del 13 aprile 1998, relativa alle condizioni generali di contratto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 21 marzo 2019 — HC e ID/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

(Causa C-247/19)

(2019/C 246/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta

Parti

Parti attrici: HC e ID

Convenuto: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che, nelle sentenze da 44 a 49 del 23 gennaio 2019, il Tribunal Supremo abbia fissato come criterio univoco la regola secondo cui, nei contratti di mutuo ipotecario conclusi da consumatori, è abusiva la clausola non negoziata che pone tutte le spese dell'operazione di costituzione del mutuo ipotecario a carico del mutuatario e le diverse voci di spesa contenute in detta clausola abusiva e dichiarata nulla devono essere ripartite tra la banca predisponente e il consumatore mutuatario, al fine di limitare la restituzione degli importi indebitamente versati in applicazione della normativa nazionale.

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di garantire la protezione dei consumatori e utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che il Tribunal Supremo proceda a un'interpretazione che integra una clausola nulla in quanto abusiva nel caso in cui la soppressione della stessa e gli effetti che ne derivano non pregiudichino la sussistenza del contratto di mutuo assistito da ipoteca.

- 2) Inoltre, se, in relazione all'articolo 394 della [Ley de Enjuiciamiento Civil] ⁽²⁾, che sancisce il criterio della soccombenza in materia di spese processuali, si possa ritenere che, qualora una clausola abusiva relativa alle spese sia dichiarata nulla, ma gli effetti di tale nullità siano limitati alla ripartizione di dette spese, ciò comporti una violazione dei principi di effettività e di non vincolatività del diritto dell'Unione europea nel caso in cui si consideri che l'accoglimento giurisdizionale della domanda sia solo parziale e possa essere interpretato nel senso che produce un effetto dissuasivo inverso con conseguente diniego di tutela degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti.

⁽¹⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

⁽²⁾ Codice di procedura civile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 27 marzo 2019 — LG e PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

(Causa C-259/19)

(2019/C 246/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 6 de Ceuta

Parti

Parti attrici: LG e PK

Convenuto: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Questione pregiudiziale

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che, nelle sentenze da 44 a 49 del 23 gennaio 2019, il Tribunal Supremo abbia fissato come criterio univoco la regola secondo cui, nei contratti di mutuo ipotecario conclusi da consumatori, è abusiva la clausola non negoziata che pone tutte le spese dell'operazione di costituzione del mutuo ipotecario a carico del mutuatario e le diverse voci di spesa contenute in detta clausola abusiva e dichiarata nulla devono essere ripartite tra la banca predisponente e il consumatore mutuatario, al fine di limitare la restituzione degli importi indebitamente versati in applicazione della normativa nazionale.

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di garantire la protezione dei consumatori e utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che il Tribunal Supremo proceda a un'interpretazione che integra una clausola nulla in quanto abusiva nel caso in cui la soppressione della stessa e gli effetti che ne derivano non pregiudichino la sussistenza del contratto di mutuo assistito da ipoteca.

(¹) GU 1993, L 95, pag. 29.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 5 aprile 2019 —
DenizBank AG/Verein für Konsumenteninformation**

(Causa C-287/19)

(2019/C 246/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: DenizBank AG

Resistente: Verein für Konsumenteninformation

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 52, paragrafo 6, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366/UE (¹) (direttiva sui servizi di pagamento), ai sensi del quale la proposta di modifica delle condizioni contrattuali si considera accettata dall'utente di servizi di pagamento, a meno che quest'ultimo non notifichi al prestatore di servizi di pagamento, prima della data proposta per l'entrata in vigore delle condizioni quali modificate, che le medesime non sono accettate, debba essere interpretato nel senso che un silenzio assenso può essere concordato anche con un consumatore in modo del tutto illimitato per tutte le possibili condizioni contrattuali.
2. a) Se l'articolo 4, paragrafo 14, della direttiva sui servizi di pagamento debba essere interpretato nel senso che la funzione NFC [Near Field Communication; comunicazione in prossimità] di una carta bancaria personalizzata multifunzionale, mediante la quale vengono effettuati pagamenti di importo ridotto addebitati sul conto collegato intestato al cliente, è uno strumento di pagamento.
 - b) In caso di risposta affermativa alla questione 2.a):

Se l'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui servizi di pagamento, relativo alle deroghe per i pagamenti di importo ridotto e moneta elettronica, debba essere interpretato nel senso che un pagamento di importo ridotto contactless [senza contatto, ossia tramite avvicinamento della carta] che utilizza la funzione NFC di una carta bancaria personalizzata multifunzionale deve essere considerato come utilizzo anonimo dello strumento di pagamento ai sensi della deroga.

- 3) Sel' articolo 63, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui servizi di pagamento debba essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi di pagamento può avvalersi di tale deroga solo qualora sia dimostrabile che lo strumento di pagamento, in base all'attuale, obiettivo, sviluppo tecnologico, non può essere bloccato o che non è possibile impedirne un ulteriore utilizzo.

(¹) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 9 aprile 2019 —
SO/TP e altri**

(Causa C-291/19)

(2019/C 246/09)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Braşov

Parti

Ricorrente: SO

Resistenti: TP e altri

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione europea, del 13 dicembre 2006, debba essere considerato un atto compiuto da un'istituzione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE, che può essere sottoposto all'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 2) Se i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro di detto meccanismo siano vincolanti per la Romania, in particolare (ma non solo) per quanto riguarda la necessità di effettuare modifiche legislative che siano conformi alle conclusioni dell'MCV, con le raccomandazioni formulate dalla Commissione di Venezia e dal Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa.
- 3) Sel' articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che nell'obbligo dello Stato membro di rispettare i principi dello Stato di diritto rientri anche l'esigenza che la Romania rispetti i requisiti imposti dalle relazioni elaborate nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito con la decisione 2006/928/CE della Commissione europea, del 13 dicembre 2006 (¹).

- 4) Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo paragrafo, TUE, e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande sezione, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), osti alla creazione di una direzione per le indagini sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario, nell'ambito della procura presso l'Înalta Curte de Casație și Justiție, tenuto conto delle modalità di nomina/revoca dalla funzione dei procuratori appartenenti a tale direzione, delle modalità di esercizio delle attività all'interno di quest'ultima nonché delle modalità di attribuzione della competenza, in relazione al numero esiguo di posti nell'organico della direzione medesima.
- 5) Se l'articolo 47 [secondo paragrafo] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo al diritto a un processo equo mediante l'esame della causa entro un termine ragionevole, osti alla creazione di una direzione per le indagini sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario, nell'ambito della procura presso l'Înalta Curte de Casație și Justiție tenuto conto delle modalità di esercizio delle attività all'interno di quest'ultima e [delle] modalità di attribuzione della competenza, in relazione al numero esiguo di posti nell'organico della direzione medesima.

(¹) Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 19 aprile 2019 —
Ingredion Germany GmbH/Bundesrepublik Deutschland**

(Causa C-320/19)

(2019/C 246/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Ingredion Germany GmbH

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, secondo comma, della decisione della Commissione europea 2011/278/UE (¹), in combinato disposto con l'articolo 3, lettera h) e con l'articolo 10 bis, della direttiva 2003/87/CE (²), debba essere interpretato nel senso che, per i nuovi entranti, il coefficiente di utilizzo della capacità pertinente per il livello di attività relativo al combustibile sia limitato a un valore inferiore al 100%.

(1) Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU 2011, L 130, pag. 1.

(2) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio GU 2003, L 275, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (Svezia) il 7 maggio 2019 — Konsumentombudsmannen/Mezina AB

(Causa C-363/19)

(2019/C 246/11)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen

Parti

Ricorrente: Konsumentombudsmannen

Convenuta: Mezina AB

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 5 e 6, in combinato disposto con gli articoli 10, paragrafo 1, e 28, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006⁽¹⁾, disciplinino l'onere della prova nel procedimento in cui il giudice nazionale valuta se siano state fornite indicazioni sulla salute non consentite, in una situazione in cui le indicazioni sulla salute in questione corrispondono a un'indicazione oggetto di domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, ma la domanda non ha ancora comportato una decisione di autorizzazione o di non autorizzazione, ovvero se l'onere della prova sia determinato in conformità del diritto nazionale.
- 2) Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia che le disposizioni del regolamento n. 1924/2006 disciplinano l'onere della prova, se quest'ultimo incomba all'operatore commerciale che formula una determinata indicazione sulla salute, ovvero all'autorità che chiede al giudice nazionale di vietare all'operatore di continuare a formulare tale indicazione.
- 3) In una situazione come quella descritta nella prima questione, se gli articoli 5 e 6, in combinato disposto con gli articoli 10, paragrafo 1, e 28, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006, disciplinino i requisiti probatori nel procedimento in cui un giudice nazionale stabilisce se siano state fornite indicazioni sulla salute non consentite, ovvero se i requisiti probatori siano determinati in conformità del diritto nazionale.
- 4) Nel caso in cui la risposta alla terza questione sia che le disposizioni del regolamento n. 1924/2006 disciplinano i requisiti in materia di prove, quali siano i requisiti probatori prescritti.
- 5) Se la risposta alle prime quattro questioni sia condizionata dal fatto che il regolamento n. 1924/2006 (compreso l'articolo 3, lettera a), del regolamento) e la direttiva 2005/29⁽²⁾ possono essere applicati congiuntamente nel procedimento dinanzi al giudice nazionale.

(1) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2006 L 404, pag. 9).

(2) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005 L 149, pag. 22)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor (Romania) il 14 maggio 2019 —
Procedimento penale a carico di IG, JH, KI, LJ**

(Causa C-379/19)

(2019/C 246/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bihor

Parti nel procedimento principale

IG, JH, KI, LJ

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione europea, del 13 dicembre 2006 ⁽¹⁾, e i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro di detto meccanismo, siano vincolanti per lo Stato rumeno.
- 2) Se l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l'obbligo, per la Romania, di rispettare i requisiti imposti dalle relazioni elaborate nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito con la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, rientri nell'obbligo dello Stato membro di rispettare i principi dello Stato di diritto, anche per quanto riguarda l'astensione di una Corte costituzionale, istituzione politico-giurisdizionale, dall'intervenire al fine di interpretare la legge e di stabilirne le modalità concrete e obbligatorie secondo le quali deve essere applicata da parte degli organi giurisdizionali, competenza esclusiva attribuita all'autorità giudiziaria, e al fine di introdurre nuove disposizioni legislative, competenza esclusiva attribuita all'autorità legislativa. Se il diritto dell'Unione imponga la rimozione degli effetti di una decisione siffatta adottata da una corte costituzionale. Se il diritto dell'Unione osti a una norma di diritto nazionale che regola la responsabilità disciplinare del magistrato il quale disapplichì la decisione della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), nel contesto della questione sollevata.
- 3) Se il principio dell'indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), osti a che le competenze dei giudici siano sostituite con decisioni della Curtea Constituțională (decisione n. 51 del 16 febbraio 2016, decisione n. 302 del 4 maggio 2017 e decisione n. 26 [del 16 gennaio 2019]), con la conseguenza di rendere imprevedibile il procedimento penale (applicazione retroattiva) e impossibile interpretare la legge e applicarla al caso concreto. Se il diritto dell'Unione europea osti a una norma di diritto nazionale che regola la responsabilità disciplinare del magistrato il quale disapplichì la decisione della Curtea Constituțională, nel contesto della questione sollevata.

⁽¹⁾ Decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).

Impugnazione proposta il 20 maggio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 marzo 2019, T-837/16, Regno di Svezia/Commissione europea

(Causa C-389/19 P)

(2019/C 246/13)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Linenthal, K. Mifsud-Bonnici e G. Tolstoy)

Altre parti nel procedimento: Regno di Svezia,

Regno di Danimarca,

Repubblica di Finlandia,

Parlamento europeo e

Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale (Quinta Sezione) il 7 marzo 2019 nella causa T-837/16, Svezia/Commissione, respingere il ricorso proposto in primo grado e condannare il Regno di Svezia alle spese oppure, in via subordinata,
- rinviare la causa al Tribunale e riservare le spese per il procedimento in primo grado e per l'impugnazione e
- mantenere gli effetti della decisione controversa.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione riguarda la sentenza pronunciata dal Tribunale (Quinta Sezione) il 7 marzo 2019 nella causa T-837/16. In tale sentenza, il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione C(2016) 5644 final della Commissione, del 7 settembre 2016, che concede l'autorizzazione per taluni usi del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso, nonché respinto la domanda della Commissione di mantenere gli effetti di tale decisione fino al riesame, da parte della Commissione, della domanda di autorizzazione.

La Commissione deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.

Primo motivo: nei punti della sentenza relativi agli standard di prova da applicare nell'analisi delle alternative, e in particolare ai punti 79, 81, 85, 86, 90 e 101 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore manifesto di diritto per quanto riguarda lo standard probatorio applicabile ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

Secondo motivo: in tutto il suo ragionamento, e in particolare ai punti 86, 90 e 96 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore manifesto di diritto disattendendo integralmente il potere discrezionale della Commissione di fissare i valori di riferimento per la fattibilità tecnica ed economica nell'analisi delle alternative ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 ed ha quindi applicato erroneamente il criterio del sindacato giurisdizionale, interferendo con la valutazione, effettuata dalla Commissione, di considerazioni di ordine sociale, economico e tecnico.

Terzo motivo: ai punti 86, 97 e 98 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore manifesto di diritto per quanto riguarda la decisione controversa, in primo luogo non prendendo in considerazione il fatto che non era stata rilasciata alcuna autorizzazione per usi in cui non era necessaria la caratteristica del pigmento di piombo ai fini della funzionalità tecnica, in secondo luogo descrivendo i requisiti posti dalla decisione controversa in modo da dimostrare che non era stato soddisfatto il requisito relativo all'analisi delle alternative di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

Quarto motivo: il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ordina di non mantenere gli effetti della decisione controversa, è fondato su un errore manifesto di diritto contenuto al punto 112 della sentenza impugnata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgio) il 21 maggio 2019 — PN, QO, RP, SQ, TR/Centre public d'action sociale d'Anderlecht (CPAS)

(Causa C-394/19)

(2019/C 246/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrenti: PN, QO, RP, SQ, TR

Resistente: Centre public d'action sociale d'Anderlecht (CPAS)

Questione pregiudiziale

Se il principio della piena efficacia delle norme comunitarie e della loro protezione, quale definito nelle sentenze Francovich, e Brasserie du pêcheur, e nella direttiva 2004/38/CE⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso obbliga lo Stato membro, nel caso di uno straniero privato del diritto di soggiorno senza previo esame di proporzionalità a causa di un recepimento scorretto nel diritto interno, a prendere a proprio carico, nell'ambito del suo sistema di assistenza sociale, le necessità primarie del ricorrente diverse da quelle sanitarie, fino alla pronuncia sulla situazione di soggiorno di quest'ultimo nel rispetto del diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Nice (Francia) il 22 maggio 2019 — VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd

(Causa C-395/19)

(2019/C 246/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Nice

Parti

Attori: VT, WU

Convenuta: easyJet Airline Co. Ltd

Questioni pregiudiziali

- 1) Sull'applicabilità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), in caso di ritardo
 - a) Se, tenuto conto del fatto che il diritto a compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco o di cancellazione del volo previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004⁽¹⁾ è stato esteso ai ritardi dei voli mediante una creazione giurisprudenziale (CGUE, Quarta Sezione, 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07, *Sturgeon*), la condizione testuale relativa alla presentazione del passeggero all'accettazione prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004, applicabile unicamente in caso di negato imbarco, possa applicarsi nel contesto di una domanda di compensazione pecuniaria presentata da un passeggero vittima di un ritardo del volo e non di un negato imbarco.
 - b) In caso di risposta affermativa alla questione 1 a), se il termine di quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata previsto all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato, in tal caso, come al più tardi quarantacinque minuti prima della nuova ora di partenza del volo ritardato pubblicata sui pannelli informativi dell'aeroporto o comunicata ai passeggeri.
- 2) Sull'onere della prova della «presentazione all'accettazione»

In caso di risposta affermativa alla questione 1 a), vale a dire, qualora l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 sia applicabile ad una domanda di compensazione pecuniaria presentata da un passeggero vittima di un ritardo del volo:

se le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), siano presupposti che il consumatore deve dimostrare affinché possa applicarsi il regolamento oppure un motivo di esenzione della compagnia aerea, che consente a quest'ultima di produrre il registro dei passeggeri per dimostrare che il consumatore non si è presentato all'accettazione «secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004, dell'11 febbraio 2004, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica che attualmente permette di creare elettronicamente carte d'imbarco smaterializzate, dell'assenza di marcatura temporale delle carte d'imbarco cartacee, della correlata assenza di qualsiasi obbligo di presentarsi fisicamente presso un banco di accettazione e del fatto che soltanto le compagnie aeree posseggono tutte le informazioni relative alla registrazione dei passeggeri fino al termine delle operazioni di accettazione.

In caso di risposta affermativa alla questione 1 a), vale a dire, qualora l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 sia applicabile ad una domanda di compensazione pecuniaria presentata da un passeggero vittima di un ritardo del volo:

se l'onere della prova dell'effettiva presentazione all'accettazione del passeggero avente la qualità di attore nel procedimento giudiziario, «secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004, dell'11 febbraio 2004, incombe esclusivamente al passeggero, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica che attualmente permette di creare elettronicamente carte d'imbarco smaterializzate, dell'assenza di marcatura temporale delle carte d'imbarco cartacee, della correlata assenza di qualsiasi obbligo di presentarsi fisicamente presso un banco di accettazione e del fatto che soltanto le compagnie aeree dispongono di tutte le informazioni relative alla registrazione dei passeggeri fino al termine delle operazioni di accettazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Ricorso proposto il 24 maggio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia**(Causa C-413/19)**

(2019/C 246/16)

*Lingua processuale: lo sloveno***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: M. Kocjan, K. Talabér-Ritz)*Convenuta:* Repubblica di Slovenia**Conclusioni della ricorrente**

La Commissione conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica di Slovenia, avendo limitato l'obbligo di dimostrare la prestazione energetica ai soli edifici che sono di proprietà o in uso alla pubblica amministrazione, non ha adempiuto l'obbligo ad essa incombente in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, della Direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici ⁽¹⁾;
- condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2010/31/UE, gli Stati membri devono introdurre l'obbligo in base al quale, negli edifici per i quali sia stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e in cui una metratura utile totale di oltre 500 m² sia abitualmente frequentata dal pubblico, l'attestato di prestazione energetica deve essere affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico. Poiché la Repubblica di Slovenia ha introdotto tale obbligo soltanto per gli edifici che sono di proprietà degli organi pubblici o che vengono utilizzati da questi ultimi, la Commissione ha deciso di presentare un ricorso dinanzi alla Corte.

⁽¹⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU 2010 L 153, pag. 13).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 23 maggio 2019 — Recylex e a./Commissione

(Causa T-222/17) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Intese — Mercato del riciclaggio di batterie piombo acido per autoveicoli — Decisione che attesta una violazione dell'articolo 101 TFUE — Coordinamento dei prezzi d'acquisto — Ammende — Punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 — Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Competenza estesa al merito»

(2019/C 246/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Recylex SA (Parigi, Francia), Fonderie et Manufacture de Métaux SA (Bruxelles, Belgio), Harz-Metall GmbH (Goslar, Germania) (rappresentanti: M. Wellinger, S. Reinart e K. Bongs, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Rogalski, J. Szczodrowski e F. van Schaik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta alla riduzione dell'ammontare dell'ammenda inflitta alle ricorrenti nella decisione C (2017) 900 final della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 101 TFUE (caso AT.40018 — Riciclaggio di batterie per autoveicoli).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Recylex SA, la Fonderie et Manufacture de Métaux SA e la Harz-Metall GmbH sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 195 del 19.6.2017.

Sentenza del Tribunale del 23 maggio 2019 — KPN/Commissione**(Causa T-370/17) ⁽¹⁾**

(«Concorrenza — Concentrazioni — Mercato olandese dei servizi televisivi e dei servizi di telecomunicazione — Impresa comune a pieno titolo — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE — Impegni — Mercato rilevante — Effetti verticali — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione»)

(2019/C 246/18)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: KPN BV (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. van Ginneken e G. Béquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, G. conte, J. Szczodrowski e F. van Schaik, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: VodafoneZiggo Group Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Vodafone Group plc (Newbury, Regno Unito), Liberty Global Europe Holding BV (Amsterdam) (rappresentanti: W. Knibbeler, E. Raedts e A. Pliego Selie, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 5165 final della Commissione, del 3 agosto 2016, che dichiara compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE l'operazione di concentrazione diretta all'acquisizione da parte della Vodafone Group e della Liberty Global Europe Holding del controllo congiunto di un'impresa comune a pieno titolo (caso COMP/M.7978 — Vodafone — Liberty Global — Dutch JV).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La KPN BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla VodafoneZiggo Group Holding BV, dalla Vodafone Group plc e dalla Liberty Global Europe Holding BV.*

⁽¹⁾ GU C 249 del 31.7.2017.

Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2019 — Novartis Europharm/Commissione**(Causa T-269/15) ⁽¹⁾**

(«Medicinali per uso umano — Autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale Vantobra-tobramicina — Revoca dell'atto impugnato — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire»)

(2019/C 246/19)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Novartis Europharm Ltd (Camberley, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová, A. Sipos e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Pari Pharma GmbH (Starnberg, Germania) (rappresentanti: M. Epping e W. Rehmann, avvocati)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE diretta all'annullamento della decisione di esecuzione C(2015) 1977 final della Commissione, del 18 marzo 2015, che concede l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vantobra-tobramicina» a norma del regolamento n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2) *La Novartis Europharm Ltd supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *La Pari Pharma GmbH supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2015.

Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2019 — Deutsche Lufthansa/Commissione**(Causa T-764/15) ⁽¹⁾**

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Misure cui la Germania ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Francoforte-Hahn — Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili con il mercato interno — Decisione che accerta l'insussistenza di un aiuto di Stato — Aiuto indiretto — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità»

(2019/C 246/20)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, K. Herrmann e D. Recchia, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Land Rheinland-Pfalz (Germania) (rappresentante: C. Koenig, professore)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (UE) 2016/788 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante le modalità di finanziamento dell'aeroporto di Francoforte-Hahn poste in essere dal 2009 al 2011 (GU 2016, L 134, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Deutsche Lufthansa AG supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Land Rheinland-Pfalz.*

⁽¹⁾ GU C 68 del 22.2.2016.

Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2019 — Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy)**(Causa T-161/16) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo CMS Italy — Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un felino che salta verso sinistra — Impedimenti alla registrazione relativi — Notorietà dei marchi anteriori — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] — Prova della notorietà — Decisioni anteriori dell'EUIPO che constatano la notorietà dei marchi anteriori — Presa in considerazione di tali decisioni — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione»]

(2019/C 246/21)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) (Alonte, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 gennaio 2016 (procedimento R 229/2015-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Puma e la Costruzione Macchine Speciali (CMS).

Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 gennaio 2016 (procedimento R 229/2015-2) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO è condannato alle spese, incluse quelle della Puma SE.*

⁽¹⁾ GU C 222 del 20.6.2016.

Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2019 — Metrans/Commissione e INEA**(Causa T-262/17) ⁽¹⁾**

[«Ricorso di annullamento — Decisione della Commissione che accorda il finanziamento per le proposte di progetti di trasporto a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) "Multimodal Container Terminal Paskov, Phase 3" e "Intermodal Terminal Mělník, Phases 2 and 3" — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità»]

(2019/C 246/22)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Metrans a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: A. Schwarz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e J. Samnadda, agenti), Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (rappresentanti: I. Ramallo e D. Silhol, agenti, assistiti da A. Duron, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE diretta, da un lato, all'annullamento della decisione di esecuzione C(2016) 5047 final della Commissione, del 5 agosto 2016, che istituisce un elenco di proposte selezionate al fine di ricevere l'assistenza finanziaria dell'Unione europea nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Settore dei trasporti, a seguito degli inviti a presentare proposte emessi in data 5 novembre 2015 sulla base del programma di lavoro pluriennale, per la parte in cui riguarda due proposte dal titolo «Multimodal Container Terminal Paskov, Phase 3» e «Intermodal Terminal Mělník, Phases 2 and 3» e, dall'altro, l'annullamento delle due convenzioni di sovvenzione relative a tali due proposte concluse dall'INEA.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *La Metrans a.s. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea e dall'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA).*

⁽¹⁾ GU C 239 del 24.7.2017.

Ordinanza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Czarnecki/Parlamento**(Causa T-230/18) ⁽¹⁾**

(«Diritto delle istituzioni — Membro del Parlamento europeo — Affermazioni pronunciate contro un altro deputato del Parlamento — Cessazione anticipata del mandato e delle funzioni di vicepresidente del Parlamento — Diritti della difesa — Sviamento di potere — Parità di trattamento»)

(2019/C 246/23)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Ryszard Czarnecki (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, S. Seyr e S. Alonso de León, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione del Parlamento del 7 febbraio 2018 che pone fine anticipatamente al mandato di vicepresidente del Parlamento conferito al ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Ryszard Czarnecki è condannato alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.*

(¹) GU C 231 del 2.7.2018.

Ordinanza del Tribunale del 23 maggio 2019 — Fujifilm Recording Media/EUIPO — iTernity (d:ternity)

(Causa T-609/18) (¹)

(«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea d:ternity — Marchio denominativo anteriore iTernity — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità prima della presentazione del ricorso — Inefficacia della decisione impugnata — Carezza di interesse ad agire — Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2019/C 246/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fujifilm Recording Media GmbH (Kleve, Germania) (rappresentanti: R.-D. Härer, C. Schultze, C. Weber, H. Ranzinger e C. Gehweiler, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: iTernity GmbH (Friburgo, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 luglio 2018 (procedimento R 2324/2017-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la iTernity e la Fujifilm Recording Media.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 445 del 10.12.2018.

Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2019 — Apple/EUIPO — Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

(Causa T-685/18) ⁽¹⁾

«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»

(2019/C 246/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Olsen e P. Andreottola, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O'Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL (La Hulpe, Belgio) (rappresentante: G. Glas, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 agosto 2018 (procedimento R 476/2018-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL e l'Apple Inc.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *L'Apple Inc. e la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL si faranno carico ciascuna delle proprie spese e di metà delle spese sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

⁽¹⁾ GU C 25 del 21.1.2019.

Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2019 — Phrenos e a./Commissione**(Causa T-715/18) ⁽¹⁾**

(«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara — Pianificazione, preparazione, promozione e realizzazione dell'evento "Giornate europee dello sviluppo" — Rigetto dell'offerta di un partecipante alla gara e aggiudicazione dell'appalto ad un altro partecipante — Annullamento della procedura di aggiudicazione di un appalto — Sopravvenuto venir meno dell'oggetto della controversia — Non luogo a statuire»)

(2019/C 246/26)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Phrenos SPRL (Mont-sur-Marchienne, Belgio), Akkanto (Watermael-Boitsfort, Belgio), Operational Management Solutions (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentanti: R. Jafferli e R. van Melsen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu, J. Estrada de Solà e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione della Commissione, del 27 novembre 2018, recante rigetto dell'offerta presentata dal consorzio costituito dalle ricorrenti nell'ambito della gara d'appalto EuropeAid/139729/DH/SER/BE relativa alla pianificazione, alla preparazione, alla promozione e alla realizzazione dell'evento «Giornate europee dello sviluppo» per la direzione generale Cooperazione internazionale e sviluppo della Commissione europea e che ha aggiudicato l'appalto in esame a un altro partecipante.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario, ad eccezione di quelle relative alla domanda d'intervento della Pomilio Blumm Srl nel procedimento sommario.*
- 3) *La Phrenos SPRL, la Akkanto, la Operational Management Solutions, la Commissione e la Pomilio Blumm supporteranno le proprie spese relative alla domanda d'intervento della Pomilio Blumm nel procedimento sommario.*

⁽¹⁾ GU C 72 del 25.2.2019.

Ordinanza del Tribunale del 7 giugno 2019 — Telemark plus/EUIPO (Telemarkfest)**(Causa T-719/18) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Telemarkfest — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 246/27)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Telemark plus eV (Altusried, Germania) (rappresentante: S. Schenk, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e M. Fischer, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 settembre 2018 (procedimento R 346/2018-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Telemarkfest come marchio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.*
- 2) *La Telemark plus eV è condannata alle spese.*

(¹) GU C 44 del 4.2.2019.

Ordinanza del presidente del Tribunale dell'8 maggio 2019 — AlpaSuri/Commissione

(Causa T-254/19 R)

(«Procedimento sommario — Importazione di alpaca — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza»)

(2019/C 246/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AlpaSuri GbR Barbara Bruns & Wolfgang Stamp (Winsen, Germania) (rappresentante: U. Schrömbges, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e B. Hofstötter, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e volta a ottenere la concessione di provvedimenti provvisori diretti ad autorizzare l'importazione di alpaca provenienti dal Canada nel territorio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
 - 2) *Le spese sono riservate.*
-

Ricorso proposto il 15 aprile 2019 — Assi/Consiglio**(Causa T-256/19)**

(2019/C 246/29)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Bashar Assi (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Cloquet, avvocato)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del 21 gennaio 2019 ⁽¹⁾, nella parte in cui si applica al ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del 21 gennaio 2019 ⁽²⁾, nella parte in cui si applica al ricorrente, e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore manifesto nella valutazione dei fatti commesso dal convenuto nel dichiarare che il ricorrente sosterrrebbe il regime siriano e ne trarrebbe vantaggio, mentre tale punto di vista sarebbe palesemente infondato.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il principio generale di proporzionalità sarebbe stato violato e che le misure adottate negli atti impugnati avrebbero effetti tali da dover essere ritenute in sé sproporzionate. Le conseguenze economiche delle sanzioni a carico del ricorrente sarebbero disastrose e sproporzionate rispetto agli obiettivi che gli atti impugnati dovrebbero perseguire.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che sarebbero stati violati in modo sproporzionato il diritto di proprietà e il diritto al lavoro, in quanto le misure controverse impedirebbero il diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni nonché la sua libertà economica, violando il primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
4. Quarto motivo, vertente su uno sviamento di potere. Gli atti impugnati sarebbero stati adottati al fine di raggiungere scopi diversi da quelli in essi dichiarati, segnatamente incentrandosi sulla persona del ricorrente anziché sul regime, per ragioni sconosciute al ricorrente, ed essi sarebbero pertanto viziati da uno sviamento di potere.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che sarebbe stato violato l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, paragrafo 2, del TFUE. La motivazione fornita per gli atti impugnati sarebbe, in realtà, puramente formale e probabilmente non è stata esaminata dal convenuto.
6. Sesto motivo, vertente sulla circostanza che sarebbero stati violati i diritti della difesa e il diritto ad un processo equo. Il ricorrente non avrebbe mai avuto la possibilità di essere ascoltato prima dell'adozione delle misure restrittive contestate e quindi egli non sarebbe stato in grado di esercitare correttamente i suoi diritti della difesa, incluso il suo diritto ad un processo equo, segnatamente ai sensi dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dall'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(1) Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 181, pag. 13).

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del 21 gennaio 2019 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 181, pag. 4).

Ricorso proposto il 1o maggio 2019 — Arbuzov/Consiglio**(Causa T-289/19)**

(2019/C 246/30)

*Lingua processuale: il ceco***Parti***Ricorrente:* Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nei limiti in cui tale decisione e tale regolamento riguardano il ricorrente; e
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla buona amministrazione.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce, tra l'altro, che il Consiglio dell'Unione europea, nell'adottare la decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, non ha agito con la dovuta diligenza, poiché prima di adottarla, non ha esaminato le affermazioni del ricorrente e le prove da esso presentate, che depongono a suo favore, e si è essenzialmente fondato su una stringata sintesi del Procuratore generale dell'Ucraina, senza richiedere alcuna informazione supplementare riguardo allo svolgimento delle indagini in Ucraina.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente

Il ricorrente afferma al riguardo che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, eccessive e violano la garanzia della tutela di diritto internazionale del diritto di proprietà del ricorrente.

Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Pshonka/Consiglio**(Causa T-291/19)**

(2019/C 246/31)

*Lingua processuale: il ceco***Parti**

Ricorrente: Viktor Pavlovich Pshonka (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nei limiti in cui tale decisione e tale regolamento riguardano il ricorrente; e
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla buona amministrazione.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce, tra l'altro, che il Consiglio dell'Unione europea, nell'adottare la decisione impugnata, non ha agito con la dovuta diligenza, poiché prima di adottarla, non ha esaminato le affermazioni del ricorrente e le prove da esso presentate, che depongono a suo favore, e si è essenzialmente fondato su una stringata sintesi del Procuratore generale dell'Ucraina, senza richiedere alcuna informazione supplementare riguardo allo svolgimento delle indagini in Ucraina.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente

Il ricorrente afferma al riguardo che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, eccessive e violano la garanzia della tutela di diritto internazionale del diritto di proprietà del ricorrente.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente che gli sono garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

A questo riguardo il ricorrente afferma che, con l'adozione di misure restrittive nei suoi confronti, è stato violato il suo diritto ad un equo processo, la presunzione di innocenza, nonché la tutela della proprietà privata.

Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Pshonka/Consiglio**(Causa T-292/19)**

(2019/C 246/32)

*Lingua processuale: il ceco***Parti**

Ricorrente: Artem Viktorovich Pshonka (Kramatorsk, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nei limiti in cui tale decisione e tale regolamento riguardano il ricorrente; e
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla buona amministrazione.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce, tra l'altro, che il Consiglio dell'Unione europea, nell'adottare la decisione impugnata, non ha agito con la dovuta diligenza, poiché prima di adottarla, non ha esaminato le affermazioni del ricorrente e le prove da esso presentate, che depongono a suo favore, e si è essenzialmente fondato su una stringata sintesi del Procuratore generale dell'Ucraina, senza richiedere alcuna informazione supplementare riguardo allo svolgimento delle indagini in Ucraina.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente

Il ricorrente afferma al riguardo che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, eccessive e violano la garanzia della tutela di diritto internazionale del diritto di proprietà del ricorrente.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente che gli sono garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

A questo riguardo il ricorrente afferma che, con l'adozione di misure restrittive nei suoi confronti, è stato violato il suo diritto ad un equo processo, la presunzione di innocenza, nonché la tutela della proprietà privata.

Ricorso proposto il 14 maggio 2019 — PNB Banka e altri/BCE**(Causa T-301/19)**

(2019/C 246/33)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: PNB Banka AS (Riga, Lettonia), Grigory Guselnikov (Londra, Regno Unito), Yulia Guselnikova (Londra) (rappresentanti: O. Behrends e M. Kirchner, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della BCE del 1° marzo 2019 di classificare la PNB Banka come soggetto significativo;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha ritenuto erroneamente che l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b) del regolamento MVU ⁽¹⁾ si riferisca a una decisione di classificazione.
 - I ricorrenti sostengono che l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b) del regolamento MVU si limita ad autorizzare la BCE ad esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri di un'autorità nazionale competente. L'articolo 39, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento quadro MVU ⁽²⁾ non può cambiare la natura della decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b) del regolamento MVU. Nel caso in cui il Tribunale giungesse alla conclusione che l'articolo 39, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento quadro MVU cambia la natura di tale decisione, i ricorrenti fanno valere l'illegittimità del medesimo articolo 39, paragrafo 5, seconda frase.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha fondato la sua decisione su ipotesi errate riguardo alle condizioni e allo scopo dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b) del regolamento MVU e, tra l'altro, non ha preso in considerazione il carattere eccezionale di una decisione ai sensi di tale disposizione.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha esaminato e valutato con attenzione e imparzialità tutti gli aspetti rilevanti del singolo caso al fine di determinare la necessità di una decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento MVU.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato vari requisiti di forma sostanziali.

5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha esercitato il suo potere discrezionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento MVU.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della BCE.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio *nemo auditor* da parte della BCE.
8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento da parte della BCE.
9. Nono motivo, vertente sulla violazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto da parte della BCE.
 - I ricorrenti sostengono che la decisione non è chiara e pertanto crea incertezza giuridica ed è contraria al legittimo affidamento della PNB Banka basato sulle sue interazioni precedenti con la BCE e con la Commissione per i mercati finanziari e di capitali.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato l'articolo 19 del regolamento MVU e il considerando 75 del suo preambolo ed è incorsa in uno sviamento di potere.

(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013 L 287, pag. 63).

(2) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (BCE/2014/17) (GU 2014 L 141, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 maggio 2019 — BRF Singapore Foods/EUIPO — Tipiak (Sadia)

(Causa T-309/19)

(2019/C 246/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BRF Singapore Foods Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: C. Mateu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tipiak (Saint-Aignan de Grand Lieu, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Sadia nei colori bianco e nero — Domanda di registrazione n. 12 084 356

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 marzo 2019 nel procedimento R 1834/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Tipiak alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dei principi generali dell'Unione europea della buona amministrazione e della parità di trattamento;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 20 maggio 2019 — BRF Singapore Foods/EUIPO — Tipiak (SADIA)**(Causa T-310/19)**

(2019/C 246/35)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: BRF Singapore Foods Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: C. Mateu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tipiak (Saint-Aignan de Grand Lieu, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SADIA — Domanda di registrazione n. 12 084 273

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 marzo 2019 nel procedimento R 1857/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Tipiak alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dei principi generali dell'Unione europea della buona amministrazione e della parità di trattamento;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Ricorso proposto il 22 maggio 2019 — Taghani/Commissione

(Causa T-313/19)

(2019/C 246/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jamal Taghani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare le decisioni impugnate;

— condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, diretto all'annullamento, in primo luogo, della decisione dell'EPSO del 23 luglio 2018, che respinge la sua domanda di risarcimento danni relativa alla sua partecipazione al concorso EPSO/AST/111/10 e, in secondo luogo, se necessario, della decisione del 14 febbraio 2019, recante rigetto del suo reclamo, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 340, secondo comma, TFUE e su errori manifesti di valutazione nell'esame, da parte della convenuta, delle tre condizioni per l'insorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, del dovere di sollecitudine e dell'obbligo di motivazione che ne deriva, in quanto la convenuta non ha preso posizione, nelle decisioni impugnate, sugli argomenti del reclamo relativi a due condizioni per l'insorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, vale a dire l'esistenza di illeciti e il nesso di causalità.

Ricorso proposto il 22 maggio 2019 — BT/Commissione

(Causa T-315/19)

(2019/C 246/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BT (rappresentante: J. N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 20 luglio 2018 recante diniego di concedere alla ricorrente una pensione di reversibilità;
- condannare la convenuta alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità della condizione di anteriorità di cinque anni di cui all'articolo 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in quanto, in primo luogo, creerebbe una discriminazione arbitraria tra dipendenti in attività e dipendenti in pensione. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che, mentre il criterio della durata minima di un anno è appropriato per combattere la frode mediante matrimonio, una durata minima di cinque anni è di per sé arbitraria, inadeguata e ingiusta. In terzo luogo, una siffatta condizione sarebbe tale da escludere ingiustamente dal beneficio della pensione di reversibilità il coniuge di un funzionario deceduto legato in un progetto di vita di coppia.
 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.
-

Ricorso proposto il 23 maggio 2019 — Thunus e a./BEI**(Causa T-318/19)**

(2019/C 246/38)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: Vincent Thunus (Contern, Lussemburgo) e altri 7 ricorrenti (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, inclusa l'eccezione di illegittimità in esso contenuta;
- di conseguenza:
 - annullare la decisione contenuta nelle buste paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2019, con cui è fissato l'adeguamento annuale dello stipendio di base, limitato allo 0,8% per il 2019 e, pertanto annullare le decisioni analoghe contenute nelle buste paga successive;
 - condannare pertanto la convenuta:
 - al pagamento, a titolo di risarcimento del danno materiale (i), del saldo della retribuzione corrispondente all'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2019, vale a dire alla maggiorazione dell'1,2% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019; (ii) del saldo della retribuzione corrispondente alle ripercussioni dell'applicazione dell'adeguamento annuale dello 0,8% per il 2019 sull'importo delle retribuzioni che saranno pagate dal gennaio 2019; (iii) degli interessi moratori sugli importi a saldo delle retribuzioni dovuti sino al pagamento complessivo delle somme dovute, al tasso calcolato sulla base del tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel periodo interessato, maggiorato di tre punti;
 - ordinare eventualmente alla convenuta, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, di produrre i seguenti documenti, qualora non li fornisca di sua iniziativa:
 - la decisione del Consiglio di amministrazione della BEI del 18 luglio 2017 (CA/505/17);
 - la relazione del sottocomitato per le retribuzioni al Consiglio di amministrazione di dicembre 2018;

- la decisione del Consiglio di amministrazione dell'11 dicembre 2018 (allegato 3 al PV/19/01);
- la decisione del Comitato direttivo del 30 gennaio 2019 (MC-018-ADM-20190130);
- la nota della Direzione del personale del 18 gennaio 2019 (CS-PERS/HRPLC/DIR/2019-001/ABGS);
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono rispettivamente, da un lato, quanto alla decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017, due motivi, e dall'altro, quanto alle decisioni del Comitato direttivo di dicembre 2018 e di gennaio 2019, quattro motivi.

Quanto alla decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017:

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento e dei diritti quesiti.

Quanto alle decisioni del Comitato direttivo di dicembre 2018 e di gennaio 2019:

1. Primo motivo, vertente sull'incompetenza dell'autore dell'atto impugnato e sulla violazione dell'articolo 18 del regolamento interno.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione delle garanzie procedurali dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di consultazione del Collegio.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, i ricorrenti reclamano il pagamento della differenza di retribuzione dovuta, corrispondente all'1,2% dal 1° gennaio 2019 (comprese le ripercussioni di tale aumento sui benefici pecuniari) maggiorata dell'interesse di mora.

Ricorso proposto il 27 maggio 2019 — BV/Commissione

(Causa T-320/19)

(2019/C 246/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BV (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 17 settembre 2018 con la quale non gli sono stati restituiti gli interessi generati sul capitale che rappresentano i suoi diritti a pensione trasferiti;
- in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'assenza di fondamento giuridico e sull'assenza di motivazione della decisione impugnata.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 6, delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto adottate dalla Commissione.
3. Terzo motivo, vertente sull'ingiustificato arricchimento a favore dell'Unione causato dalla destinazione al bilancio dell'Unione europea dell'importo dedotto a titolo di rivalutazione del capitale.

Ricorso proposto il 27 maggio 2019 — El-Qaddafi/Consiglio

(Causa T-322/19)

(2019/C 246/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Muscat, Oman) (rappresentante: S. Bafadhel, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2017/497 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che [attua] la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente nell'elenco di cui agli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia;

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/489 del Consiglio, del 21 marzo [2017], che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia; e
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale conformemente al regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio dell'Unione europea non ha agito tempestivamente per quanto riguarda la notifica degli atti impugnati nei confronti del ricorrente. Ciò equivale ad una violazione di un requisito procedurale essenziale, relativo al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, che ha arrecato pregiudizio al ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione del Consiglio di mantenere il nome del ricorrente nell'elenco si fonda su motivi identici a quelli sottesi alle misure restrittive precedentemente annullate con sentenza del Tribunale del 28 marzo 2017, nella causa T-681/14, in violazione dei principi dell'autorità di cosa giudicata e della certezza del diritto e del diritto a un ricorso effettivo.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati non rivelano alcun fondamento giuridico per il mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco, nonostante il cambiamento fondamentale delle circostanze in Libia. Il Consiglio non ha fornito una motivazione individuale, specifica e concreta degli atti impugnati, i quali non sono correttamente fondati su atti invocati a sostegno.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati violano i diritti fondamentali del ricorrente, tra cui il diritto alla salute, il diritto alla vita familiare, il diritto di proprietà e il diritto ad una difesa effettiva, come garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Ricorso proposto il 28 maggio 2019 — Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (ARRIGO CIPRIANI)

(Causa T-325/19)

(2019/C 246/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Arrigo Cipriani (Venezia, Italia) (rappresentanti: S. Bergia e G. Sironi, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hotel Cipriani Srl (Venezia, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ARRIGO CIPRIANI — Domanda di registrazione n. 14 063 838

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 marzo 2019 nel procedimento R406/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere l'opposizione presentata da Hotel Cipriani s.r.l. ovvero rimettere il procedimento davanti all'EUIPO perché provveda conformemente alla sentenza;
- disporre l'integrale rifusione delle spese del presente procedimento, incluse le precedenti fasi davanti all'EUIPO, a favore dello stesso dott. Arrigo Cipriani.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della commissione.

Ricorso proposto il 29 maggio 2019 — «Scorify»/EUIPO — Scor (SCORIFY)

(Causa T-328/19)

(2019/C 246/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: «Scorify» UAB (Vilnius, Lituania) (rappresentante: V. Viešūnaitė, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Scor SE (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo nei colori rosso, bianco e blu scuro SCORIFY — Domanda di registrazione n. 16 214 521

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 marzo 2019 nel procedimento R 1639/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- valutare attentamente le conclusioni iniziali della ricorrente e i suoi motivi di ricorso e modificare la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, statuendo che l'impugnazione della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale era fondata e, conseguentemente, l'opposizione doveva essere respinta;
- condannare l'altra parte a farsi carico di tutte le spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 134, 139, 140, 190 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 31 maggio 2019 — 12seasons/EUIPO — Société Immobilière et Mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN)

(Causa T-329/19)

(2019/C 246/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: 12seasons GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société Immobilière et Mobilière de Montagny (Roanne, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo BE EDGY BERLIN Marchio dell'Unione europea n. 15 981 921

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 marzo 2019 nel procedimento R 1522/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 3 giugno 2019 — Pierre Balmain/EUIPO (Rappresentazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena)

(Causa T-331/19)

(2019/C 246/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pierre Balmain SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: J. Iglesias Monravá, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo (Rappresentazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena) — Domanda di registrazione n. 17 515 099

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2019 nel procedimento R 1223/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- concedere la registrazione del marchio dell'Unione europea n. 17 515 099 per i prodotti respinti di cui alle classi 14 e 26;
- condannare alle spese la parte che si opporrà al presente ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 3 giugno 2019 — Pierre Balmain/EUIPO (Rappresentazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena)

(Causa T-332/19)

(2019/C 246/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pierre Balmain SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: J. Iglesias Monravá, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo (Rappresentazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena) — Domanda di registrazione n. 17 515 115

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2019 nel procedimento R 1224/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- concedere la registrazione del marchio dell'Unione europea n. 17 515 115 per i prodotti respinti di cui alle classi 14 e 26;
- condannare alle spese la parte che si opporrà al presente ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 30 maggio 2019 — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES)

(Causa T-333/19)

(2019/C 246/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Christos Ntolas (Wuppertal, Germania) (rappresentante: C. Renger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: General Nutrition Investment Co. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo GNGENETICNUTRITIONLABORATORIES — Domanda di registrazione n. 13 116 678

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 marzo 2019 nel procedimento R 1343/2017-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere l'opposizione;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 3 giugno 2019 — Cantieri del Mediterraneo/Commissione**(Causa T-335/19)**

(2019/C 246/47)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Cantieri del Mediterraneo SpA (Napoli, Italia) (rappresentanti: F. Munari e L. Calzolari, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

— La ricorrente chiede l'annullamento ex artt. 263 e ss. TFUE dell'art. 1 della Decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione del 20 settembre 2018 n. C(2018)6037final relativa all'aiuto di Stato SA.36112 (2016/C) (ex2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dell'Autorità portuale di Napoli e di Cantieri del Mediterraneo S.p.A. (la «Decisione»).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1. Violazione degli artt. 41, 47 e 48 CDFUE e dei principi di buona amministrazione, parità di trattamento, non discriminazione nonché del principio del contraddittorio e al vizio per difetto di motivazione e violazione dell'art. 296 TFUE.
 - Si fa valere a questo riguardo che la Decisione è stata adottata in una procedura in cui non sono stati garantiti i diritti di difesa di CAMED la quale non è stata ascoltata in audizione al contrario del denunciante; e che
 - la Decisione è stata adottata al termine di una procedura in cui non è stata garantita la parità di trattamento fra denunciante e beneficiario del presunto aiuto («parità delle armi»).
2. Violazione dei principi di buona amministrazione, certezza del diritto e tutela giurisdizionale per l'illegittima revoca dell'archiviazione del 2006 della procedura relativa alla stessa misura ora qualificata dalla Decisione come aiuto dopo oltre 10 anni.
 - Si fa valere a questo riguardo che la Decisione avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della revoca della decisione di archiviazione del 2006 relativa alla medesima misura statale e avrebbe dovuto ritenere che tale archiviazione impedisce di accertarne la natura di aiuto e l'incompatibilità, e che

- la Decisione avrebbe dovuto rilevare che la decisione di archiviazione presuppone l'avvenuto accertamento ad opera della Commissione della legittimità della misura scrutinata e, quindi, impedisce alla Commissione di adottare una seconda decisione che fornisca una diversa qualificazione della medesima materia a distanza di oltre 10 anni.
3. Violazione dell'art. 107 TFUE per errata interpretazione della nozione di aiuto di Stato ove la Decisione ha qualificato l'Autorità Portuale di Napoli («APN») come impresa.
- Si fa valere a questo riguardo che la Decisione avrebbe dovuto escludere la natura di «impresa» dell'APN per via del ruolo riservato dalla l. n. 84/1994 a tutte le Autorità portuali quali enti pubblici rappresentanti dello Stato nell'ambito dei porti italiani, cui sono affidati compiti di regolazione e amministrazione di tutti i beni demaniali di proprietà esclusiva dello Stato nell'esclusivo interesse pubblico, che
 - la Decisione avrebbe dovuto escludere che l'APN svolga «attività economica» poiché la l. n.84/1994 le vieta di offrire beni o servizi su un mercato, invero inesistente: e che
 - La Decisione avrebbe dovuto riconoscere la natura tributaria del canone demaniale nell'ordinamento italiano e la sua predefinizione ex lege.
4. Violazione dell'art. 345 TFUE, degli artt. 3, 7 e 121 TFUE, di molteplici principi di diritto UE (parità di trattamento), nonché sviamento di potere.
- Si fa valere a questo riguardo che la Decisione avrebbe dovuto rilevare che la possibilità di eseguire la manutenzione costituisce una prerogativa del diritto di proprietà e che il Trattato tutela il diritto degli Stati membri di mantenere la proprietà pubblica dei beni e delle infrastrutture (anche) portuali e di garantirne la fruibilità a tutti gli aventi diritto; che
 - la Decisione non può applicare la stessa disciplina sulla manutenzione delle infrastrutture portuali o sui canoni per l'occupazione delle aree portuali in modo «orizzontale» e irragionevole a fattispecie fra loro non comparabili: le notevoli differenze che caratterizzano i modelli di gestione portuale nell'Unione impediscono di trattare allo stesso modo la costruzione di nuove infrastrutture di proprietà esclusiva di privati e la manutenzione di beni demaniali di proprietà inalienabile di uno Stato membro che li gestisce mediante la Pubblica amministrazione. Unta tale impostazione contrasta con il principio della parità di trattamento; e che
 - la Decisione non può perseguire l'armonizzazione dei diversi modelli organizzativi dei porti nell'Unione mediante l'indiscriminata e irragionevole applicazione dell'art. 107 TFUE.
5. Violazione dell'art. 107 TFUE per errata interpretazione della nozione di vantaggio.
- Si fa valere a questo riguardo che la Decisione avrebbe dovuto rilevare che la misura non allevia oneri dell'APN né di CAMED, posto che nessuna impresa normalmente sostiene (tantomeno integralmente) gli oneri per la ristrutturazione di beni immobili di cui non è (e non può divenire) proprietaria, posto che in Italia i beni demaniali (in tutti i Porti italiani) sono proprietà esclusiva dello Stato; e che

- la Decisione avrebbe dovuto rilevare che le infrastrutture demaniali sono state assegnate a CAMED all'esito di una procedura pubblica, trasparente e competitiva, successiva all'impegno di APN di ristrutturare i beni demaniali di cui trattasi. Nella procedura utilizzata per l'assegnazione di tali beni a CAMED la possibilità di ottenere tali beni è stata offerta a tutti i soggetti potenzialmente interessati; l'esecuzione di una procedura pubblica garantisce il rispetto del criterio dell'operatore di mercato, escludendo ogni vantaggio dell'impresa aggiudicataria.
6. Violazione dell'art. 107 TFUE, del principio di buona amministrazione, dei diritti di difesa di CAMED e vizio di motivazione per errata interpretazione della selettività.
- Si fa valere a questo riguardo che la Decisione non può qualificare la misura come aiuto «ad hoc» e non può omettere di eseguire il c.d. «test di selettività» per le misure a portata generale; che
 - la Decisione avrebbe dovuto escludere la selettività della misura con riguardo all'APN poiché tutte le altre Autorità Portuali hanno beneficiato di identici finanziamenti pubblici per mantenere tutte le infrastrutture demaniali ricadenti negli ambiti territoriali di competenza; e che
 - la Decisione avrebbe dovuto escludere la selettività della misura con riguardo a CAMED poiché tutte le imprese operanti in un porto italiano (non solo a Napoli e non solo nel settore della cantieristica navale) sono soggette alla stessa disciplina e, quindi, pagano lo stesso canone di CAMED per infrastrutture costruite o ristrutturate con fondi pubblici.
7. Violazione art. 3 TUE e 7 TFUE. Violazione degli artt. 116 e 117 TFUE. Sviamento di potere. Difetto di competenza per la pretesa della Commissione di contestare la natura tributaria e l'ammontare dei canoni demaniali.
- Si fa valere a questo riguardo che la Decisione non può contestare sulla base dell'art. 107 TFUE l'ammontare del canone demaniale applicato dallo Stato italiano alle imprese concessionarie e l'asserita non corrispondenza a valori di mercato, posto che nell'ordinamento italiano il canone demaniale è una tassa di importo fissato dalla legge, non è negoziato con i singoli concessionari demaniali, e i regimi fiscali appartengono alla competenza esclusiva degli Stati membri.
8. Violazione dell'art. 107 TFUE per mancanza di distorsione competitiva e del pregiudizio al commercio. Difetto di motivazione.
- Si fa valere a questo riguardo che la Decisione non può presumere la sussistenza dei due requisiti fra loro distinti e cumulativi; e che
 - la Decisione avrebbe dovuto escludere l'esistenza dei requisiti poiché l'APN non opera su alcun mercato e non ha concorrenti e CAMED non ha tratto vantaggi da una misura che è soltanto una delle innumerevoli misure di attuazione di un piano a portata generale che ha interessato tutte le imprese operanti in ogni porto italiano (incluso Napoli) non solo nel settore della cantieristica.
9. Violazione art. 107(2) e (3) TFUE.
- Si fa valere a questo riguardo che la Decisione avrebbe dovuto applicare l'art. 107(2) TFUE poiché la manutenzione ha risanato i danni causati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e dal terremoto del 1980; e che
 - la Decisione avrebbe dovuto applicare l'art. 107(3)(a)(c) TFUE poiché (i) il porto di Napoli si trova in una regione svantaggiata e (ii) il finanziamento pubblico delle infrastrutture portuali persegue un obiettivo di interesse comune, viepiù considerato che l'importo del finanziamento è inferiore alle soglie di notifica di cui al GBER.
-

Ricorso proposto il 7 giugno 2019 — Conlance/EUIPO — LG Electronics (SONANCE)**(Causa T-343/19)**

(2019/C 246/48)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Conlance GmbH (Augusta, Germania) (rappresentante: A. Hayn, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* LG Electronics, Inc. (Seul, Corea del Sud)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso:* Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo SONANCE — Domanda di registrazione n. 14 589 907*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 aprile 2019 nel procedimento R 1085/2018-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione della divisione di opposizione dell'EUIPO del 15 maggio 2018 nel procedimento B 2 660 572 «Conlance GmbH/LG ELECTRONICS INC.»;
- accogliere l'opposizione B 2 660 572 «Conlance GmbH/LG ELECTRONICS INC.» per tutti i prodotti controversi;
- respingere la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea «SONANCE» n. 14 589 907
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento di ricorso.

Nel caso in cui un'altra parte intervenga a sostegno del convenuto:

- condannarla alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ordinanza del Tribunale del 6 giugno 2019 — JPMorgan Chase e altri/Commissione**(Causa T-420/18) ⁽¹⁾**

(2019/C 246/49)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 341 del 24.9.2018.

Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2019 — Bizbike e Hartmobile/Commissione**(Causa T-426/18) ⁽¹⁾**

(2019/C 246/50)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Nona Sezione ampliata ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 341 del 24.9.2018.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT